



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Servizio Territorio e Ambiente

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440

E-mail tecnico@comune.montegallo.ap.it Sito web www.comune.montegallo.ap.it

REP. N. ____/2020 (del repertorio degli atti non soggetti a registrazione o da registrare Solo in caso d'uso)

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI, CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E NEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI AREE CAMPER NELLE FRAZIONI DI ASTORARA E SANTA MARIA IN LAPIDE NEL COMUNE DI MONTEGALLO (AP).

CUP H73I19000050002 - CIG ZB92B724E6

Con la presente scrittura privata,

TRA

Il Comune di Montegallo sito in Montegallo (AP) Frazione Balzo Piazza Taliani n.5 C.A.P. 63094 Codice fiscale 00357070440 e per esso il Sig. Sergio Fabiani, nella qualità di Responsabile del Servizio Ufficio Sisma, nato a Montegallo (AP) il 05/07/1952;

E

Il _____ nato a _____ (____) il _____,
residente in _____ (____), C.A.P. _____ con studio in Via _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA
n. _____, Regularmente Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei
_____ della provincia di _____ al n. _____.

Si conviene e stipula quanto segue:

1. OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione del Comune di Montegallo conferisce al tecnico l’incarico relativo alla redazione della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo alla realizzazione di aree camper nelle frazioni di Astorara e Santa Maria in Lapide nel comune di Montegallo (AP).

Il servizio oggetto di affidamento consiste nell’elaborazione della documentazione necessaria per l’ottenimento dei pareri necessari per l’approvazione del progetto.

2. PRESTAZIONE PROFESSIONALE E COMPENSO

Il compenso spettante al tecnico per l’esecuzione delle prestazioni è pari a € _____ oltre contributo di cassa (IVA non dovuta in virtù del regime fiscale forfettario).

Il tecnico incaricato nell'espletamento dell'incarico dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile unico e/o eventuali collaboratori, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività di sopralluogo durante il loro svolgimento.

L'incarico professionale è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, non configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro dipendente.

3. ULTERIORI IMPEGNI

Il professionista incaricato si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dall'Amministrazione Comunale per l'ottenimento dei pareri, nulla-osta ed atti di assenso necessari per la realizzazione dell'opera, senza ulteriore onere finanziario per l'Amministrazione Comunale.

Il professionista incaricato si impegna ad accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA:

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anti corruttivo

Clausola n. 1:

“Il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.

Clausola n. 2:

“Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.".

Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

4. TERMINI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI E PENALITA'

Per la redazione della relazione viene prescritto il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione della comunicazione di aggiudicazione.

Salvi i casi descritti ai punti precedenti, in caso di ritardo sul tempo massimo di progettazione verrà applicata una penale pari allo 0,03 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo che verrà trattenuta sul saldo del compenso stabilito, salvo il limite massimo del 10%.

Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al tecnico incaricato e a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.

Il professionista incaricato è tenuto a consegnare sempre tutta la documentazione presentata all'Amministrazione mediante lettera di accompagnamento datata e sottoscritta, riportante in elenco il materiale trasmesso.

5. RECESSO O SOSPENSIONE DELL'INCARICO

Fermo restando che l'Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta la convenienza e necessità di avviare le varie fasi previste, l'Amministrazione Comunale stessa, richiamando quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2237 del Codice Civile, si riserva la facoltà di recedere dal presente disciplinare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, e cioè ancora prima dei termini pattuiti. Al professionista incaricato sarà in tal caso dovuto un compenso proporzionale al lavoro già eseguito, previa consegna all'Amministrazione Comunale della relativa documentazione, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per la quota di prestazione non ancora effettuata.

Il tecnico incaricato può avvalersi a sua volta della facoltà di recesso per giusta causa secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2237 del Codice Civile. In tal caso egli avrà diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con esclusivo riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha altresì la facoltà di sospendere l'incarico, in qualsiasi momento, mediante decisione motivata, comunicata al professionista incaricato.

Anche in caso di sospensione dell'incarico da parte dell'Amministrazione Comunale, il professionista incaricato ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario e delle spese per il lavoro effettuato fino alla data della sospensione, se svolto in conformità al presente disciplinare e tecnicamente corretto.

Qualora l'Amministrazione Comunale intenda dare corso al completamento dell'incarico, sia in caso di sospensione che di revoca, quanto corrisposto sarà conteggiato come acconto sulle competenze spettanti per il completamento dell'incarico.

Nel caso di mancata prosecuzione dell'incarico, senza che quindi sia dato avvio a fasi successive, non spetterà al professionista incaricato alcun indennizzo o compensazione.

6. PAGAMENTO DEI COMPENSI

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario (o postale) sul conto corrente dedicato al presente servizio comunicato dalla Ditta al Comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 25 comma 2 della Legge 64/2014, la fattura elettronica emessa dovrà riportare:

- il Codice identificativo di gara (CIG);
- il Codice unico di Progetto (CUP);

che identificano il presente servizio.

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n.192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'amministrazione solo ad avvenuta liquidazione da parte della Regione degli acconti e saldi;

7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

L'operatore economico assume è obbligato a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente/conti correnti dedicato/dedicati ai movimenti finanziari relativi alla presente fornitura entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da soggetto munito di apposita procura.

L'operatore economico è obbligato altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'operatore economico è a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio sui conto corrente/conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della Legge sopra citata, a effettuarli esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente servizio .

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Soggetto Realizzatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, nel caso di subappaltatori o subcontraenti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno. Qualora il Commissionario non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e s.m. e i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3 L. n.136/2010 e s.m. e i.

9. INCOMPATIBILITA'

Il professionista incaricato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni d'incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

10. CAUSE DI RISOLUZIONE PER L'INOSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTEGALLO

Il Tecnico dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montegalloy approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 31/01/2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I^ livello "Disposizioni Generali", sottosezione di II^ livello "Atti Generali" nella cartella "Codice Disciplinare e Codice di Condotta". Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'incaricato, il quale si impegna a consegnare agli stessi copia del suddetto codice.

La violazione degli obblighi comportamentali stabiliti dal citato Codice di comportamento, da parte dell'Appaltatore e dei suoi collaboratori, determina la risoluzione del rapporto costituito con il presente atto.

11. PROPRIETA' E DISPONIBILITA' DEI PROGETTI

Il progetto, o parti di esso, purché retribuito come stabilito, anche in caso di sospensione o recesso dall'incarico, resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Comunale che potrà a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione e utilizzarlo come meglio riterrà opportuno, senza che al tecnico incaricato spetti alcun compenso, indennizzo e diritto oltre al pagamento dell'onorario pattuito per quanto effettuato.

Si richiamano le norme sul diritto di autore di cui alla Legge 22.4.1941 n. 633 come successivamente modificata e in particolare l'art.11.

12. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni del presente disciplinare e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

13. PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 30-06-2003 n.196 e del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679, i dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura negoziata saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Ufficio dei Registro).

IL SOGGETTO REALIZZATORE
Dott. Ing. _____

COMUNE DI MONTEGALLO
Responsabile del Servizio
- Sergio FABIANI -